

Condizioni Generali di fornitura

Le presenti condizioni generali di fornitura disciplinano tutte le offerte di vendita emesse o tutte le vendite effettuate dalla AMAECO s.r.l. (Fornitore) nei confronti di una società acquirente (Acquirente).

Salvo diverso accordo scritto, qualsiasi ordine di acquisto effettuato da un Acquirente al Fornitore determina l'applicazione delle presenti condizioni generali di vendita, con rinuncia da parte dell'Acquirente alle proprie condizioni generali.

Art. 1) Conclusione della vendita

L'ordine di acquisto inviato dall'Acquirente si deve intendere irrevocabile per la durata di trenta giorni lavorativi entro i quali il Fornitore ha facoltà di accettarlo.

La conclusione della vendita si verifica con la conferma d'ordine del Fornitore, in sua assenza, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti. Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d'ordine del Fornitore, o comunque concordato per iscritto. In caso di sospensione o annullamento dell'ordine il Fornitore potrà reclamare il costo delle lavorazioni eseguite e/o dei materiali impiegati, in relazione all'avanzamento dell'ordine; la merce rimarrà a disposizione dell'acquirente.

Art. 2) Prezzi

I prezzi sono quelli espressamente indicati nella conferma d'ordine, ovvero, in sua assenza, concordati per iscritto; essi non comprendono prestazioni, oneri, o tasse non menzionate.

Art. 3) Modalità di pagamento

Il pagamento della fornitura viene effettuato nei termini e modalità concordate per iscritto, diversamente si applicano i termini legali del D.Lgs. 231/2002. Qualora sia convenuto un pagamento cambiario, sono a carico dell'Acquirente le spese, le tasse, e qualsiasi onere conseguente.

Assegni, vaglia cambiari, cambiali tratte e ricevute bancarie si considerano pagamenti assolti soltanto al relativo buon fine.

In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una scadenza comporta la decadenza del termine anche per le altre, ai sensi dell'art. 1186 CC.

Qualora il Fornitore fornisca congrue motivazioni e offra l'adempimento entro termini ragionevoli, eventuali ritardi nelle consegne di materiali, o nel montaggio, non conferiscono all'Acquirente il diritto di dilazionare/sospendere il pagamento oltre alle scadenze contrattuali.

Art. 4) Ritardi nei pagamenti e interessi moratori

Nel caso di ritardo nei pagamenti, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 231/2002.

Gli interessi moratori sono dovuti per il periodo intercorrente fra la scadenza contrattuale e la data dell'effettivo pagamento.

In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte dell'Acquirente, il Fornitore si riserva di applicare le disposizioni degli art. 1460 e 1461 CC, di intraprendere le opportune azioni cautelari, e di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita; è ulteriormente convenuto che in tali casi il Fornitore può sospendere ogni e qualsiasi fornitura, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali. Eventuali piani di pagamento dilazionato concordati per iscritto o per fatti concludenti non costituiscono novazione del contratto e/o rinuncia al credito, salvo espresso accordo scritto in tal senso. In caso di mancato o ritardato pagamento del prezzo o di una o più rate, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 CC, il Fornitore può risolvere il rapporto in essere.

Art. 5) Riserva di proprietà

La vendita s'intende in ogni caso effettuata con riserva della proprietà, pertanto la proprietà della merce rimane in capo al Fornitore e si trasferisce all'Acquirente solo dopo l'integrale pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 1523 e ss del CC.

In caso di risoluzione del rapporto il Fornitore ha facoltà di chiedere anche l'immediata restituzione della merce. L'Acquirente si impegna a rendere edotti i terzi, che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto con la merce fornita, della riserva di proprietà che grava sulla medesima.

Art. 6) Consegna e ritardi

I termini di consegna sono opponibili al Fornitore se concordati per iscritto, essi decorrono dalla data in cui si è effettivamente conclusa la vendita, ed in ogni caso devono intendersi come termini indicativi, salvi diversi accordi scritti. In ogni caso i termini concordati si devono intendere prorogati qualora l'Acquirente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:

- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;

- se l'Acquirente non fornisce in tempo utile i dati necessari all'esecuzione della fornitura e non dà l'approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi, ove sia richiesto;

- se l'Acquirente richiede delle varianti durante l'esecuzione dell'ordine;

- se l'Acquirente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura;

- se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà o diligenza del Fornitore, ivi compresi comprovati ritardi di subfornitori;

- se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.

I termini di consegna possono essere altresì prorogati dal Fornitore qualora l'Acquirente si sia reso inadempiente nel pagamento anche di somma dovuta per altre forniture. La consegna, ai sensi dell'articolo 1510 CC, s'intende convenuta nelle officine del costruttore ed eseguita all'atto della consegna del materiale all'Acquirente o al vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto o se il Fornitore si assume il montaggio in opera.

Tuttavia, se per un motivo qualsiasi, approntati che siano i materiali, non è avvenuta la consegna per fatto non dipendente dal Fornitore, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta e tutti i rischi sui materiali si trasferiscono all'Acquirente; in tal caso, relativamente ai materiali approntati il Fornitore può costituire un deposito a custodia addebitando all'Acquirente le spese di deposito, magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, e similari, applicando ove possibile le tariffe della CCLAA di Modena.

La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente.

L'Acquirente rinuncia in ogni caso, qualora consentitogli dalla Legge, ad annullare gli ordini per ritardi imputabili al Fornitore, eventuali indennizzi saranno concordati fra le parti.

Nessuna penale sarà dovuta dal Fornitore se non espressamente convenuta per iscritto, ed in ogni caso sono esclusi danni e risarcimenti ulteriori.

Art. 7) Dati tecnici

I pesi s'intendono indicati a titolo informativo salvo il caso di forniture il cui prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso. Ferma la facoltà del Fornitore di apportare ogni e qualsiasi modifica ai prodotti a catalogo o comunque fabbricati, inclusa la cessazione della loro commercializzazione, il Fornitore relativamente ai prodotti ordinati si riserva di apportare in qualunque momento delle modifiche non sostanziali o che non mutino la funzionalità dei medesimi.

I diritti afferenti alla proprietà industriale, ai software, al know how in generale, relativamente ai prodotti ordinati, nonché alle soluzioni tecniche e/o impiantistiche adottate, in alcun caso possono ritenersi trasferiti all'Acquirente, restando il Fornitore pieno ed esclusivo titolare dei medesimi.

L'Acquirente s'impegna espressamente a non riprodurre e in ogni caso a non far uso della proprietà industriale, del know how, delle informazioni aziendali, trasmesse dal Fornitore mediante qualsiasi supporto, per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione della fornitura; le informazioni trasmesse mediante disegni o documenti scritti devono intendersi qualificate come segrete.

Art. 8) Collaudo

Nel caso sia previsto un collaudo, la consegna si intende effettuata, anche agli effetti del computo di eventuali penalità, alla data della comunicazione del Fornitore di materiali pronti per il collaudo.

Ove, entro dieci giorni dalla comunicazioni di materiali pronti per il collaudo l'Acquirente non intervenga per assistere al medesimo, il Fornitore s'intende automaticamente autorizzato ad effettuare il collaudo in assenza dell'Acquirente ed alla sua ultimazione ad emettere regolare fattura.

Nel caso siano richieste prove di tipo, queste saranno effettuate a spese dell'Acquirente.

Entro 30 giorni dalla messa in opera da parte del Fornitore, l'Acquirente può richiedere il collaudo, in loco, del materiale per constatarne il regolare funzionamento.

Tutte le spese relative sono a carico dell'Acquirente e le prove vengono eseguite a suo rischio e pericolo.

Effettuato il collaudo con esito favorevole o trascorso il suddetto termine senza che l'Acquirente abbia richiesto il collaudo, la fornitura, si intende accettata.

Art. 9) Garanzia

Il Fornitore garantisce i prodotti oggetto della vendita esenti da vizi e/o difetti inerenti alla concezione e alla fabbricazione nei termini e alle condizioni indicate nelle specifiche tecniche dichiarate, per una durata di 18 mesi a partire dalla data della loro consegna all'Acquirente.

La garanzia del Fornitore non si estende ai prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a causa del naturale logoramento, o di imperizia, o di negligenza, ovvero risultassero manomessi, o riparati da terzi, in modo non conforme alle specifiche tecniche dichiarate ovvero danneggiati accidentalmente.

L'intervento in garanzia da parte del Fornitore rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte dell'Acquirente.

Lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia sono, a giudizio del Fornitore, eseguiti nelle officine del medesimo o di terzi.

Le parti sostituite restano di proprietà del Fornitore e devono essergli rispedite.

Sono esclusi dalla garanzia i materiali e le parti soggette a continuo logoramento e gli scarichi di sovratensione.

In nessun caso si possono intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1512 C.C.

Art. 10) Montaggio

Se nella fornitura è previsto il montaggio in loco, sarà onere cura e responsabilità dell'Acquirente mettere il personale del Fornitore o di eventuali suoi subfornitori in condizione di eseguire il montaggio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, oltre che assicurare la possibilità di effettuare i lavori in modo continuativo.

Art. 11) Monitoraggio

Per quanto concerne le condizioni del servizio di Monitoraggio si rimanda al regolamento del Servizio scaricabile dal sito www.bht-amaeco.it

Art. 12) Reclami

Eventuali reclami o contestazioni da parte dell'acquirente dovranno essere segnalati al Fornitore, pena decadenza, entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna e dovranno essere effettuati per iscritto a mezzo raccomandata A/R.

Art. 13) Responsabilità

Le responsabilità del Fornitore, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sono limitate agli obblighi definiti nella singola fornitura e nelle presenti Condizioni Generali; in nessuna caso il Fornitore potrà:

(i) essere ritenuto responsabile per danni indiretti o immateriali;

(ii) essere tenuto a risarcire un danno superiore all'importo complessivo della singola fornitura.

La parte che invoca una qualche responsabilità dell'altra, nell'ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni.

L'Acquirente si impegna ad informare tempestivamente il Fornitore nel caso si verificino situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.

Art. 14) Salvaguardia, controversie e legge applicabile.

L'invalidità o l'inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali di fornitura, non pregiudicherà, o sminuirà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni; il Fornitore e l'Acquirente si impegnano fin da ora a sostituire le clausole dichiarate inefficaci e/o nulle, ovvero impraticabili, con altra disposizione dagli effetti analoghi.

Gli ordini di acquisto/conferme d'ordine, anche se stipulati con società estere o per materiali forniti all'estero, sono disciplinati dalla Legge italiana. Foro competente, in via esclusiva, è quello avente giurisdizione nella sede legale del Fornitore.

AMAECO s.r.l.

La Direzione Commerciale